

La sentenza stabilisce anche il diritto per gli stranieri al ricongiungimento con i propri figli



Brun / Master Photo

«Casalinga? Un lavoro vero»

La Corte costituzionale: «È come tutti gli altri»

Quello della casalinga è un lavoro «vero». Lo ha stabilito la Corte costituzionale con una sentenza nella quale ha accolto il ricorso promosso da una donna brasiliana che si è sposata in Italia e che voleva ricongiungersi con il figlio naturale. Si era opposto il ministero degli Interni con la motivazione che la donna - casalinga - non lavorava. La sentenza permetterà alla signora di vivere in Italia con suo figlio. L'unità della famiglia diritto inviolabile.

LUCIANA DI MAURO

ROMA È straniera e extracomunitaria è residente e sposata in Italia svolge l'attività non retribuita di casalinga ha, non di meno, diritto al «ricongiungimento» con i figli minori nati da una precedente unione. È quanto ha affermato una sentenza della Corte costituzionale depositata ieri la n. 28 redatta dall'attuale vicepresidente Ugo Spagnoli. Il caso era stato sollevato da una cittadina brasiliana che si era vista negare dal ministero degli Interni l'autorizzazione all'ingresso nel nostro paese per il figlio naturale minore residente in Brasile in quanto non occupata.

La signora Telma De Castro Carvalho coniugata ad un italiano aveva presentato la domanda per ottenere il permesso di soggiorno per il proprio figlio e consentirgli così di vivere con lei. «Cessione familiare» era la motivazione addotta per la richiesta. Il ministero le aveva risposto di no: sei casalinga e extracomunitaria la legge non ti riconosce il diritto di far venire tuo figlio in Italia. Di qui l'intricato cammino che ha portato alla sentenza della Corte in cui si trovano affermati due importanti principi: il riconoscimento che il diritto al «ricongiungimento» è diritto inviolabile non solo del cittadino ma della persona e quindi dello straniero il riconoscimento delle pari dignità del lavoro familiare che nel dispositivo della sentenza viene assimilato alle altre forme di occupazione.

Il rifiuto

Nel dire no alla richiesta della madre il ministero degli Interni aveva motivato il suo diniego con la motivazione che la donna essendo casalinga «non svolgeva attività lavorativa e pertanto non si trovava nelle condizioni previste

dall'articolo 4 della legge n. 943 del 1986 che consente il ricongiungimento familiare dei figli minori ai lavoratori extracomunitari residenti in Italia e occupati».

Vista questa interpretazione i giudici del Tar hanno accolto l'eccezione di incostituzionalità sollevata dalla signora Carvalho. Hanno ritenuto che una norma che non consente ad una madre di ricongiungersi con il proprio figlio perché straniera extracomunitaria e casalinga fosse in contrasto con due principi costituzionali. La donna è sposata e residente in Italia e l'articolo 29 della Costituzione italiana tutela la famiglia come società naturale fondata sul matrimonio e l'articolo 30 sempre della Carta equipara i figli nati fuori del matrimonio ai figli legittimi.

In questo conflitto rimesso davanti ai giudici della Consulta la posizione dell'Avvocatura generale non ha inteso bene la legge che andava interpretata in maniera più ampia. Insomma l'interpretazione della legge che tutela il lavoratore subordinato extracomunitario si basa sui principi costituzionali contenuti negli articoli 29 e 30 in base ai quali si tutela l'unità della famiglia. Gli ambiti protetti sono la famiglia e i figli minori. E così la Corte stabilisce che il diritto dei genitori e dei figli minori a vivere insieme, appartengono a quella sfera dei «diritti fondamentali della persona» e

zione dell'amministrazione il se- condo si configura invece come un diritto del lavoratore immigrato ed è legato alle sue sorti.

Il lavoro familiare

La Corte non ha dato ragione nemmeno alla obiezione di incostituzionalità dell'articolo 4 della legge del '86 sollevata dal Tar Friuli Venezia Giulia. Ma ha accettato e dato valore costituzionale alla ipotesi interpretativa avanzata nel corso del giudizio dalla madre «incomente» secondo la quale la sua condizione di casalinga doveva essere ai fini del ricongiungimento equiparata a quella di un qualsiasi altro lavoratore extracomunitario occupato in Italia. La via scelta dai giudici della Consulta è stata quella di emettere una sentenza interpretativa. In sostanza ha detto al giudice di sbagliare non ha inteso bene la legge che andava interpretata in maniera più ampia. Insomma l'interpretazione della legge che tutela il lavoratore subordinato extracomunitario si basa sui principi costituzionali contenuti negli articoli 29 e 30 in base ai quali si tutela l'unità della famiglia.

Gli ambiti protetti sono la famiglia e i figli minori. E così la Corte stabilisce che il diritto dei genitori e dei figli minori a vivere insieme, appartengono a quella sfera dei «diritti fondamentali della persona» e

spettano anche agli stranieri. Come ogni diritto sottintende in un altro passaggio la Corte è soggetta a bilanciamenti quindi può essere limitato ma solo in base ad altri principi costituzionali.

portanti. Non dovrebbe di questo diritto un immigrato o immigrata che non fosse in grado di assicurare i propri familiari «normali» condizioni di vita.

Una volta fissate le finalità della norma in esame entro l'ambito dei diritti inviolabili della persona la sentenza della Corte prosegue nel ritenere «inaccettabile» il restringimento del diritto al ricongiungimento ai soli lavoratori titolari di lavoro subordinato. «Non si può escludere chi svolge il lavoro familiare» si sostiene nella sentenza. Questi motivi il lavoro fatto all'interno della famiglia ha un valore sociale ed economico va quindi compreso sia pure con le sue peculiarità nella tutela che l'articolo 35 della Costituzione assicura al lavoro «in tutte le sue forme». In particolare si sottolinea come il «valore assunto dall'attività lavorativa all'interno della famiglia non può non comportare che tale attività debba essere assimilata alle altre forme di occupazione per cui la legge riconosce il diritto al ricongiungimento. E perciò la signora Carvalho e suo figlio hanno diritto a vivere insieme e così per tutti gli altri casi che proporzionalmente

Il giurista Carlo Smuraglia: «Un riconoscimento formale ma ora ci vuole la pensione»

«Con il riconoscimento formale ed esplicito che l'attività domestica va considerata un lavoro vero e proprio tutelato dall'art. 35 della Costituzione, la sentenza spinge il legislatore a riconoscere tale attività a tutti gli effetti, compreso quello previdenziale». Secondo Carlo Smuraglia la riforma previdenziale dovrà prevedere anche la pensione alle casalinghe. La Cgil: «Si valorizza il lavoro di cura». Soddisfazione della Federcasalinghe.

RAUL WITTEBERG

Una sentenza rivoluzionaria. Il senatore progressista Carlo Smuraglia che è pure un illustre giuravvocato non usa questo termine estremo. Esso però ben riassume il suo commento alla decisione della Corte Costituzionale. Come spesso accade nei dispositivi dell'Alta Corte il piccolo caso della immigrata brasiliana si proietta nell'intero ordinamento giuridico del nostro paese imponendone l'adeguamento ai mutamenti intervenuti nella società. Del resto anche nel sindacato si sottolinea l'aspetto innovativo della sentenza: «Riconosce pari dignità al lavoro di cura rispetto agli altri lavori» osserva la segretaria confederale della Cgil Betty Leone in quanto quel «valore sociale ed economico» attribuito all'attività svolta in ambito familiare «è anche una valorizzazione in diretta del lavoro domestico che tante donne immigrate svolgono contribuendo così alla ricchezza del nostro paese». Per Betty Leone la sentenza «da ragione alle donne della Cgil che da tempo sostengono l'allargamento del concetto di lavoro a quello di cura e ne chiedono il riconoscimento sociale». Né poteva mancare il plauso della stessa Federica Rossi Casparini la senatrice di stanza e conforito all'impegno della federazione impegnata da anni nella battaglia per valorizzare il lavoro casalingo.

Ma ecco il commento di Carlo Smuraglia. Senatore, qual è il suo giudizio su questa sentenza dell'Alta Corte?

Da tempo noi persone di scienza del diritto e di apertura democratica consideriamo l'attività domestica come un lavoro vero e proprio. Ed ora con questa sentenza c'è il riconoscimento formale ed esplicito che tale attività rientra nella tutela dell'art. 35 della Costituzione. Così la Corte non solo corrobora questo convincimento ma gli conferisce una valenza costituzionale.

E quali sono le conseguenze? Dopo il pronunciamento si apre la strada alla soluzione di diversi problemi che si pongono da tempo. In Parlamento sono stati depositati vari progetti di legge per il riconoscimento del valore economico di questa attività e in particolare dell'attività di cura domestica. La sentenza perciò rappresenta un impulso all'iniziativa

parlamentare uno stimolo al legislatore affinché introduca nell'ordinamento questo riconoscimento a tutti gli effetti compreso quello previdenziale.

È dunque all'orizzonte la pensione alle casalinghe?

Per la verità le casalinghe una pensione già possono ottenerla ed è la pensione sociale. Però si tratta di un trattamento di natura assistenziale il suo importo è circa la metà della pensione minima Inps. Ora a fronte dell'attività domestica va trasformata in un trattamento la cui natura sia stretta previdenziale.

Assistenza o previdenza, è un tema caldo nel dibattito sulle pensioni. A cominciare dalla questione dell'integrazione al minimo.

E con questa sentenza si avvia a soluzione anche l'annoso problema dell'integrazione al minimo che interessa proprio le casalinghe. Tante di loro per il mancato riconoscimento dell'attività svolta in famiglia hanno trovato un ostacolo insormontabile al raggiungimento di trattamenti previdenziali equi e dignitosi.

Ma perché una pensione abbia una natura strettamente previdenziale, non c'è bisogno che l'interessato abbia versato i contributi?

Penso che la contribuzione vada collegata ad un concetto di tipo retributivo. Comunque ormai il legislatore deve affrontare questo problema trovando una soluzione nella riforma previdenziale all'ordine del giorno del governo appena nominato.

È non è percorribile, già con la normativa vigente, la strada della contribuzione volontaria?

Nell'assenza di un rapporto di lavoro tradizionale questa strada non è percorribile. Infatti l'Inps autorizza i versamenti volontari solo ai suoi assicurati che abbiano interrotto o cessato la loro attività lavorativa sia alle dipendenze di terzi sia autonoma. Oltretutto ci sono degli sbramanti i contributi debbono essere stati versati per tre anni nei cinque anni che precedono la domanda per la contribuzione volontaria oppure se l'interessato si presenta all'Inps quando è passato molto tempo dal momento in cui ha cessato il lavoro allora deve aver versato cinque anni di contributi nella sua intera vita lavorativa.

Il pm Gianfranco Mantelli ha cambiato il capo d'imputazione nei confronti del marocchino che l'uccise

Morte di Sara, ora è omicidio volontario

Si fa sempre più grave la posizione di Said Belcous il marocchino ventiduenne che ha investito ed ucciso Sara Folino, la giovane studentessa di Torvaianica. Il pm Gianfranco Mantelli della Procura di Roma, al quale è passato in questi giorni il fascicolo giudiziario, ha infatti avanzato la richiesta di omicidio volontario. Una rilettura degli atti avrebbe così chiarito ogni dubbio: la morte di Sara non sarebbe stato un incidente.

ANNA POZZI

ROMA Ancora un cambio di imputazione per Said Belcous il marocchino di 22 anni che la sera del 27 dicembre scorso ha investito ed ucciso Sara Folino a Torvaianica. Il pm della Procura della Repubblica di Roma Gianfranco Mantelli dopo aver letto gli atti relativi all'inchiesta sulla morte della giovane effettuato dal giudice della Pretura Sarno ha deciso di chiedere al gip un'ulteriore modifica dell'accusa nei confronti di Said. Il giovane che si trova già in carcere

alcol e rabbia suscitata da una reazione di Sara alle sue continue provocazioni avrebbe spinto l'accelerazione e diretto la macchina verso la ragazza con il preciso scopo di farle del male.

Questo sarebbe chiaramente emerso dalle testimonianze rese dalle persone che quella sera si trovavano davanti al bar Lupo in via Del Levante. A trasformare in certezza quello che all'inizio era parso solo un sospetto hanno poi contribuito le perizie effettuate sul posto. Nessuna frenata è stata rilevata sull'asfalto e non c'era la presenza di alcun ostacolo sulla strada in grado di far deviare il corso della vettura. Il repentino cambio di imputazione che si sono susseguite nel giro di pochi giorni e che hanno via via reso più grave la posizione di Said Belcous fa comunque nascere il sospetto che gli investigatori siano stati coscienti sin dall'inizio della reale dinamica dei fatti e della volontarietà dei fini. Le successive imputazioni infatti non sono state determinate da nuovi

elementi giunti ai magistrati in questi giorni. Rilevi e testimonianze erano state raccolte già prima del funerale di Sara Folino vale a dire circa 20 giorni fa. D'altro canto i testimoni di quella drammatica serata gli amici di Sara avevano raccontato anche ai primi cronisti giunti sul posto che c'era stata una rissa con i quattro marocchini che erano seduti al bar a causa del loro atteggiamento nei confronti di Sara. Questi infatti si erano rivolti alla ragazza con apprezzamenti pesanti. Nei racconti di quei giorni era emersa anche la dinamica dell'incidente attualmente normata alla luce. «La Citroen si è prima allontanata poi è sbucata da una vettura laterale e si è diretta contro Sara e Maurizio che stavano camminando sul ciglio della strada. Non hanno nemmeno provato ad evitarla. L'auto ha travolto Sara e solo in un secondo momento si è schiantata contro l'albero». Questo ci avevano raccontato i ragazzi la mattina successiva all'incidente prima che i riflettori e le telecamere ammassero in massa in via Del

Levante. A quel punto inizia a circolare una diversa versione dei fatti. «L'auto è prima finita contro l'albero e poi quasi di rimbalzo ha travolto Sara».

Viene dunque da chiedersi se gli investigatori abbiano intenzionalmente cercato di stigmatizzare la vicenda per evitare che il clima già abbondantemente scosso diventasse ancora più infuocato. A distanza di poche ore dalla morte della ragazza infatti nel solo ragno di Torvaianica si erano susseguite due sanguinose aggressioni a giovani marocchini che non conoscevano nemmeno Said. Il giorno successivo ai funerali poi un altro straniero era stato ferito ad una mano da colpi di fucile a pochi chilometri dal lido di Pomezia. Mentre gli amici di Sara si limitavano a fare commenti sprezzanti e duri nei confronti dei veri e propri assassini avevano aperto una vera e propria caccia al nero. L'attenzione di centinaia di carabinieri e poliziotti era tutta per quel tratto di litorale diventato in pochi giorni «terra di razzismo».



Sara Folino

Francoesch / Nuova Cronaca